

ITALIAN SCIENTISTS ASSOCIATION (I.S.A.)

STATUTO

Parte prima - Istituzione e finalità.

Art.1 – Istituzione

1. È istituita l'*Italian Scientists Association* (di seguito: I.S.A.).
2. L'I.S.A. si costituisce registrando l'Atto Costitutivo ed il presente Statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 2- Sede

L'I.S.A. ha sede presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", viale Regina Elena 324, Roma. La Sede Sociale può essere trasferita in qualunque momento dal Comitato Direttivo, che può altresì istituire sedi secondarie, sezioni e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Art. 3- Finalità

1. L'I.S.A. promuove la ricerca scientifica e l'innovazione culturale e tecnologica al fine di contribuire allo sviluppo ed alla crescita dell'Italia, in collaborazione con altri Paesi e con gli organismi sovranazionali e internazionali.
2. L'I.S.A. non ha fini di lucro, né scopi sindacali.
3. L'I.S.A. si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere l'avanzamento e la diffusione della conoscenza favorendo la massima circolazione delle prassi e dei risultati al fine di rafforzarne sia l'accessibilità che il corretto utilizzo;
 - b) attrarre risorse nazionali e internazionali per finanziare le ricerche scientifiche;
 - c) favorire gli scambi culturali e la cooperazione con le Società Scientifiche nazionali ed internazionali;
 - d) favorire gli scambi culturali e scientifici con gli Stati esteri ed in particolare con gli Stati della Unione Europea promovendo iniziative atte a collegare la ricerca e la didattica;
 - e) pubblicizzare e diffondere nell'ambito della comunità scientifica ed accademica le attività dell'I.S.A.;
 - f) organizzare e promuovere attività scientifiche e congressuali;
 - g) promuovere la definizione e la diffusione di elevati standard di integrità della ricerca scientifica, con riferimento anche all'equilibrio di genere.

Art.4. I Soci.

1. Possono iscriversi all'I.S.A.:
 - a) i professori ordinari, di tutti i settori scientifico-disciplinari, sorteggiabili nelle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, i quali hanno autorizzato la pubblicazione del proprio "curriculum vitae" sul sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b) i professori ordinari in quiescenza i quali dimostrino di superare le soglie necessarie per risultare sorteggiabili relative al proprio settore scientifico-disciplinare;
 - c) i professori associati i quali abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia e dimostrino di possedere i requisiti stabiliti dall'I.S.A con regole di carattere generale, ai sensi del comma 2;

- d) i professori Italiani di Università di altri Paesi, i quali dimostrino di possedere i requisiti stabiliti dall'I.S.A con regole di carattere generale, ai sensi del comma 2;
- e) i ricercatori o docenti di Università Italiane e i ricercatori Italiani di enti di ricerca italiani o stranieri, i quali dimostrino di possedere i requisiti stabiliti dall'I.S.A con regole di carattere generale, ai sensi del comma 2.

2. Il Consiglio Direttivo stabilisce le regole generali riguardanti i casi previsti dal comma 1. Determina, sempre con regole generali, i criteri per l'ammissione di Soci che abbiano comprovate competenze scientifiche pur non appartenendo alle categorie previste dal comma 1.

3. Fino alla costituzione del Consiglio Direttivo, i compiti previsti dai primi due commi sono svolti dal Comitato Ordinatore.

4. I Soci fondatori costituiscono il Comitato Ordinatore che provvederà alla registrazione dello Statuto e al reclutamento iniziale di nuovi Soci, Ordinari e Sostenitori. Al raggiungimento del numero di 100 Soci si procederà alle elezioni del Consiglio Direttivo.

Art.5 – Patrimonio

1. L'iscrizione all'I.S.A. è gratuita per i Soci Ordinari, mentre prevede il versamento di una quota annuale di 100 euro per i Soci Sostenitori.

2. Il patrimonio della I.S.A. è rappresentato dai beni mobili ed immobili acquisiti da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

3. Le entrate sono costituite da ogni fonte compatibile con gli scopi istituzionali.

4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. Non sono previste retribuzioni per i componenti del Consiglio Direttivo nell'espletamento delle loro funzioni. Spetta loro soltanto il rimborso spese previa autorizzazione.

Art. 6 L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio, il Tesoriere dovrà redigere:

a) il conto consuntivo nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dell'I.S.A.;

b) un bilancio preventivo per il successivo esercizio.

Entrambi i bilanci dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Parte seconda – Composizione dell'I.S.A.

Art. 7 – Organi dell'I.S.A.

Gli organi dell'I.S.A. sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) Collegio dei Probi Viri;

e) Collegio dei revisori dei conti.

Parte terza – L'Assemblea

Art. 8 – Composizione e modalità di convocazione

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della I.S.A. In caso di sua assenza presiede il Decano, tra i Vice-Presidenti, o il Decano del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno, entro il mese di Novembre per il bilancio preventivo ed Aprile per quello consuntivo e può svolgersi per via telematica.
4. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando venga richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
5. Le convocazioni dell'Assemblea devono avvenire in forma scritta e fatte pervenire ai Soci entro e non oltre 10 giorni prima dell'Assemblea con almeno una delle seguenti modalità: posta ordinaria, fax, per via telematica, tutte singolarmente ugualmente valide.
6. In caso di urgenza attestata dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio l'Assemblea potrà essere convocata con almeno uno dei mezzi suddetti con un preavviso di almeno 48 ore.
7. Ogni convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno della riunione, l'indicazione di data, ora e luogo sia della prima che della seconda convocazione.
8. Tutte le convocazioni vengono firmate dal Presidente o per sua delega, dal Segretario.

Art. 9 – Validità dell'Assemblea e sue deliberazioni

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, sono valide se sono presenti almeno il 25% più uno degli aventi diritto. Sono ammesse un massimo di 2 deleghe per ogni Socio avente diritto di voto.
2. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o in sua assenza dal vice-segretario. Copia del verbale sarà messa a disposizione di tutti i Soci che ne faranno richiesta per iscritto al Presidente o al Segretario.
3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta. In particolare, l'Assemblea:
 - a) elegge il Presidente;
 - b) elegge il Consiglio Direttivo;
 - c) delibera gli indirizzi generali della Società;
 - d) approva annualmente i bilanci;
 - e) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quant'altro è demandato ad essa per legge ovvero per statuto.
4. Il luogo delle riunioni dell'Assemblea è la Sede Sociale. Le riunioni possono svolgersi in un altro luogo indicato nell'ordine del giorno.
5. L'Assemblea potrà svolgersi anche in modalità telematica. In tal caso per luogo dell'Assemblea dovrà intendersi quello in cui si trova il Presidente.

Art. 10 - Modalità di votazione dell'Assemblea

1. Le votazioni sono assunte per alzata di mano o, su richiesta anche di un solo Socio, a scrutinio segreto e ad ogni delega corrisponde un voto. Le votazioni possono essere espletate anche per via telematica.
2. Delle riunioni assembleari il Segretario o in sua assenza il vice-segretario redigono un verbale, controfirmato dal Presidente, da trascriversi sul libro verbali dell'Assemblea.

Parte quarta – Il Consiglio Direttivo

Art. 11 – Composizione e modalità di elezione

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente eletto, dal *Past-President*, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Vice-presidente e da cinque Consiglieri.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea mediante votazioni a scrutinio segreto.
3. L'elettorato attivo e passivo spetta ai Soci effettivi. Ogni elettore dispone di un voto. Non sono ammesse deleghe.
4. Risultano eletti nelle rispettive categorie i Soci che riportano il maggior numero di voti.
5. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili nello stesso ruolo per non più di due mandati consecutivi, escluso il Presidente.

Art. 12– Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie ogni atto utile o necessario al perseguimento degli scopi dell'Associazione e che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea o ad altri organi dell'Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a) delibera la convocazione, la data e la sede delle riunioni dell'Assemblea e/o di altri eventuali incontri;
 - b) delibera l'ammissione dei Soci;
 - c) propone eventuali regolamenti, integrazioni e variazioni al presente statuto previa informazione per ratifica in Assemblea;
 - d) cura l'attuazione degli obiettivi dell'I.S.A., nonché i rapporti con altre Associazioni e Società scientifiche; cura i rapporti di interscambio culturale con associazioni scientifiche nazionali ed internazionali sostenendo e favorendo una propria rappresentanza nelle stesse associazioni;
 - e) può istituire gruppi di lavoro;
 - f) nomina i delegati, scegliendoli tra i Soci entro 60 giorni dalla nomina del Consiglio Direttivo;
 - g) nomina la commissione elettorale;
 - h) compie qualsiasi atto di straordinaria amministrazione;
 - i) organizza e sovrintende allo svolgimento delle votazioni.
2. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti. Nel caso in cui vi sia parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Parte quinta – Operatività dell'I.S.A.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti;
 - b) convoca l'Assemblea dei Presidenti ed il Consiglio Direttivo;
 - c) stabilisce, sentito il Consiglio Direttivo, l'ordine del giorno dell'Assemblea e dei Consigli Direttivi;
 - d) riferisce in Assemblea sull'attività svolta dall'I.S.A.;
 - e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- f) sovrintende, con il supporto del Segretario e del Tesoriere, allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione, compreso l'aggiornamento annuale degli indirizzi civici e telematici di tutti i Soci.
3. In caso di impedimento o vacanza temporanea, i compiti del Presidente vengono svolti dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.
4. In caso di dimissioni, il Presidente è immediatamente sostituito dal Vice-Presidente fino alla successiva riunione dell'Assemblea, che provvede all'elezione del successore.

Art.14 – Il Presidente eletto

Il Presidente eletto è il Presidente che entrerà in carica l'anno successivo. Ha diritto di voto e coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni.

Art. 15 – Il Segretario

1. Al Segretario competono i seguenti compiti:
- a) provvedere alla stesura dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo, nonché alla tenuta dei libri sociali;
 - b) collaborare con il Presidente ed il Tesoriere nella gestione amministrativa, nonché nell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche dell'I.S.A.;
 - c) trasmettere ai Soci le informazioni inerenti le iniziative promosse e gli atti intrapresi per la realizzazione degli obiettivi scientifici, culturali e sociali dell'I.S.A.;
- In caso di dimissioni viene sostituito dal vice-Segretario fino alla successiva Assemblea ordinaria che provvederà a nuove votazioni.
2. Al Vice-segretario competono i seguenti compiti:
- a) coadiuva il Segretario nell'assolvimento delle sue funzioni istituzionali;
 - b) provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo in assenza del Segretario.
3. In caso di dimissioni, il Vice-segretario è sostituito con decisione del Consiglio Direttivo, sentito il Segretario

Art. 16 – Il Vice-presidente

Il Vice-presidente coadiuva il Presidente nell'assolvimento delle sue funzioni istituzionali.

Art. 17 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
- a) le incombenze amministrative demandategli dal Consiglio Direttivo;
 - b) la stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da presentare, alla luce della relazione dei Revisori dei conti, al Consiglio direttivo e infine all'Assemblea per l'approvazione.
2. In caso di dimissioni il Tesoriere è sostituito entro 60 giorni dal Consiglio Direttivo con un altro componente.

Art. 18 – I Consiglieri

1. I Consiglieri:
- a) in numero massimo di 5, formano il Consiglio Direttivo che coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
 - b) si riuniscono insieme agli altri organi dell'I.S.A. almeno 2 volte l'anno.
2. In caso di dimissioni i consiglieri sono sostituiti dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, entro 60 giorni che lo sceglierà tra i propri Delegati fino alla successiva Assemblea.

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 4 membri effettivi, di cui uno supplente, eletti dall'Assemblea tra i Presidenti e non facenti parte del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno due volte all'anno. Esso accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo, dandone relazione all'Assemblea.
3. I Revisori durano in carica 3 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il Collegio elegge a maggioranza uno dei suoi membri come Presidente.
4. In caso di dimissioni o di sopraggiunte incompatibilità di ruolo, i Revisori dei Conti sono sostituiti entro 60 giorni dall'Assemblea dei Soci del Collegio.

Art. 20 – Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri si compone di tre membri effettivi eletti tra i Soci e non facenti parte del Consiglio Direttivo. I Proviviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge a maggioranza uno dei suoi membri come Presidente. In caso di dimissioni, sono sostituiti entro 60 giorni dall'Assemblea, che li sceglie tra i propri Soci.
2. Tutte le eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione o i suoi organi sono sottoposte al Collegio dei Proviviri. Esso decide entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, in base allo Statuto e ai principi generali dell'ordinamento.

Art. 21 – Il *Past-president*

Il *Past-president* fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, se non assorbito nel ruolo di Proboviro. In caso di impossibilità a svolgere tale carica per dimissione o incompatibilità la carica può non essere assegnata e risultare vacante.

Art. 22 – I Soci Fondatori

I nove Soci Fondatori costituiscono il Comitato Ordinatore e tra essi vengono eletti, inizialmente, il Presidente ed il Segretario.

Art. 23 – Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e deve essere scelto tra Scienziati Italiani o Stranieri che vantino importanti riconoscimenti internazionali (ad esempio Premio Nobel, Medaglia Fields o analoghi).

Parte sesta – Disposizioni

Art. 24 – Modifiche dello Statuto

1. Il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci possono proporre modifiche del presente Statuto. Tali modifiche entreranno in vigore se approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci, dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'I.S.A..
2. Per modifiche del Titolo quinto, art. 10 dello Statuto, è richiesta la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 25 – Scioglimento dell'Associazione

L'I.S.A. potrà essere sciolta secondo le norme di legge e l'eventuale patrimonio netto, estinte le passività, sarà devoluto ad altra Società Scientifica, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di associazioni.